



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 67 del 20/08/2025

IL SINDACO

Vista la comunicazione del 19/08/2025 numero 25487, ricevuta mediante Protocollo il 19/08/2025 numero 76722, con la quale Arpal ha comunicato l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 18/08/2025 e registrato con n° 15791/25 per il/i parametro/i: Escherichia coli: Enterococchi intestinali: >2000 MPN/100ml -Valore limite: 500 MPN/100ml. Superato; Enterococchi intestinali: 160 MPN/100ml o UFC/100ml - Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml. inoltre che si procederà al prelievo del campione suppletivo entro le 72 ore dal campione routinario, come previsto dal Dlgs 116/2008 per il punto IT007008055015 Foce Rio S. Bernardo.

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 16/08/2000 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 116

Visto il Decreto del Ministero della Salute e dell'Ambiente del 30/03/2010

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato da parte del Responsabile del Procedimento, Arch Linda Peruggi Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

ORDINA

il divieto di balneazione temporaneo nell'area di cui al punto n. IT007008055015 - "Foce Rio S. Bernardo" ossia per il tratto di litorale che si estende tra la spiaggia libera attrezzata "Foce Ponente" e lo stabilimento balneare all' insegna "Mandala beach" compresi.

AVVERTE

che le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 650 c.p., fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato a:

- ai concessionari/gestori delle spiagge site nella zona interessata:
 - Stabilimento balneare Mandala Beach: beach-snc@pec.it
 - Spiaggia libera attrezzata Foce Ponente: bagnimatuziasnc@pec.it

che, ai sensi dell'art. 5 punto 2 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 312 del 9/6/2025, dovranno:

a) provvedere tempestivamente alla posa dei cartelli di divieto di balneazione temporaneo presso le rispettive aree in concessione/gestione. I cartelli devono essere posizionati in modo da rendere ben visibile e nota, all'utenza, l'interdizione ed in specifico:

a.1) nei punti di ingresso della struttura balneare;

a.2) nell'area limitrofa alla battigia e in tutti gli ulteriori punti ritenuti necessari a fornire la corretta informazione;

b) provvedere ad issare bandiera rossa;

c) assicurare e vigilare in merito al permanere dei cartelli per tutto il periodo di vigenza

dell'ordinanza, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

che il presente provvedimento venga altresì comunicato a:

alla Prefettura di Imperia PEC: protocollo.prefim@pec.interno.it;

- al Presidente della Provincia di Imperia PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- all'Ente di Governo A.T.O. Ovest per il Servizio Idrico Integrato PEC:
protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- alla Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali PEC: - al Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV PEC: dgprev@postacert.sanita.it;
- ad ASL 1 Imperiese PEC: protocollo@pec.asl1.liguria.it;
- ad A.R.P.A. Liguria PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it;
- alla Capitaneria di Porto di Sanremo PEC: cp-sanremo@pec.mit.gov.it;
- al Gestore del S.I.I. "Rivieracqua" S.p.A. PEC: rivieracqua@legalmail.it;
- al Comando di Polizia Municipale di Sanremo Sede;
- al Servizio Demanio del Comune di Sanremo Sede;
- al Servizio Turismo del Comune di Sanremo Sede;
- al Servizio Sistemi Informativi per la pubblicizzazione del presente provvedimento sul sito
del Comune di Sanremo;
- al Gabinetto del Sindaco per la pubblicizzazione di un comunicato stampa volto a diffondere
il presente provvedimento;
- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere ai sensi dell'Art.

3,4° comma, della L. 7 agosto 1990, n° 241:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ai sensi del Dlgs. 104/2010 e s.m.i.;

- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.24.11.1971, n. 1199.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza circa l'effettiva esecuzione della presente ordinanza a tutela della salute e sicurezza pubblica.

Il Sindaco
Alessandro Mager
Firmato Digitalmente